

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA, CONSULENZA E BROKERAGGIO ASSICURATIVO PERIODO 01/01/2008 – 31/12/2012

Art. 1 – Norme regolatrici dell'appalto

L'appalto ha per oggetto l'affidamento del servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo relativo alle polizze stipulate e da stipularsi dal Comune di Pioltello.

I contratti assicurativi in corso sino alle ore 24.00 del 31.12.2008, sono i seguenti:

- Polizza di Responsabilità Civile Terzi – RCO, con la compagnia RAS – premio annuo € 73.154,00;
- Polizza Incendio ed eventi equiparati, con la compagnia RAS – premio annuo € 27.177,00;
- Polizza Furto e rischi assimilati, con la compagnia RAS – premio annuo € 6.112,00;
- Polizza RC Auto, Libro matricola, per il parco autovetture del Comune di Pioltello, con la compagnia RAS – premio annuo € 21.751,98;
- Polizza Infortuni, con la compagnia RAS – premio annuo € 6.325,00;
- Polizza RC Patrimoniale, con la compagnia Lloyd's sindacato WILLIS ITALIA S.p.A. – premio annuo € 38.948,58;
- Polizza Kasko veicoli dipendenti, con la compagnia RAS – premio annuo € 1.135,00;
- Polizza Elettronica, con la compagnia RAS – premio annuo € 1.212,00;
- Polizza Tutela Legale e Peritale, con la compagnia RAS – premio annuo € 12.125,00.

Art. 2– Oggetto dell'appalto

Le prestazioni previste dal contratto e che la Ditta Aggiudicataria si impegna ad effettuare sono le seguenti:

- identificazione, analisi e valutazione dei rischi dell'Ente e delle problematiche ad essi collegate, con approfondimento delle necessità dei singoli Settori;
- analisi complessiva e verifica delle polizze esistenti, evidenziando gli eventuali aspetti negativi e quelli migliorativi;
- individuazione delle coperture assicurative occorrenti con conseguente impostazione di una proposta di programma assicurativo finalizzato alla ottimizzazione delle garanzie occorrenti e limitazione dei costi a carico del Comune di Pioltello;
- elaborazione, sulla base dei dati forniti dall'Ente, dei capitolati speciali per l'affidamento dei servizi assicurativi relativi alle polizze in scadenza, con valutazione dei beni immobili e mobili, ai fini di una adeguata copertura;
- assistenza alle procedure di gara per la scelta di eventuali nuove compagnie assicurative;
- gestione dei contratti assicurativi, con il controllo sull'emissione delle polizze, appendici, scadenze dei ratei e ogni altra connessa attività amministrativo-contabile;
- gestione e liquidazione dei sinistri (anche in relazione a quelli pendenti alla data di aggiudicazione del servizio) in collaborazione con l'Ufficio competente preposto con modalità confacenti ad ogni tipologia di rischio, con particolare riferimento al contenimento dei tempi di liquidazione e report periodico sull'andamento dei sinistri corredato da valutazioni tecniche e proposte migliorative del servizio stesso;
- analisi delle eventuali eccezioni mosse dalla Compagnie circa la risarcibilità del danno;
- verifica della corretta applicazione di eventuali scoperti o franchigie;
- servizi aggiuntivi offerti in sede di gara;
- redazione di una relazione annuale con la quale la ditta aggiudicataria si esprimerà sulla congruità ed efficacia delle coperture assicurative in essere nell'anno di riferimento;
- collaborazione con tutti i responsabili dei servizi degli uffici in cui si articola la struttura comunale, anche esprimendo suggerimenti ed elaborando concrete proposte per ridurre i sinistri

derivanti dallo svolgimento delle attività istituzionali, nonché indicando le soluzioni ritenute più idonee a risolvere le relative problematiche assicurative;

- garantire l'eventuale presenza presso la sede comunale del responsabile dell'incarico o suo delegato, per il ricevimento del pubblico, a richiesta dell'Ente.

Art. 3 - Durata

Il contratto avrà decorrenza per un quinquennio.

Art. 4 – Corrispettivo

Il servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo di cui al presente capitolato non comporta per l'Ente alcun onere né presente né futuro per compensi, rimborsi o quant'altro, in quanto lo stesso verrà remunerato, secondo la consuetudine di mercato, da parte delle Compagnie di Assicurazione con le quali, conseguentemente a procedura di evidenza pubblica, saranno stipulate le polizze assicurative.

Art. 5 – Obblighi del broker aggiudicatario

Il broker aggiudicatario, nell'espletamento dell'incarico, non assumerà alcun compito di direzione o coordinamento nei confronti degli uffici del Comune di Pioltello, né potrà impegnare l'Ente medesimo se non preventivamente autorizzato. I contratti assicurativi dovranno essere sottoscritti esclusivamente dai dirigenti e/o funzionari all'uopo autorizzati. Il broker deve garantire il rispetto degli scopi perseguiti dall'Ente, assicurando la tutela degli interessi perseguiti dallo stesso. Nell'espletamento dell'incarico il broker dovrà seguire quanto dallo stesso proposto con il progetto di massima, presentato in sede di gara, fatte salve le diverse indicazioni da parte dei competenti uffici dell'Ente.

L'incarico sarà svolto dalla persona (o persone) indicata nel progetto di massima allegato all'offerta in sede di gara, puntualmente e con continuità, senza possibilità di sostituzioni del soggetto stesso nel corso del rapporto contrattuale, salvo nel caso che cessi il rapporto di dipendenza fra l'incaricato e la società di brokeraggio.

Art. 6 – Divieti

Al broker è espressamente vietato di assumere qualsiasi iniziativa che non sia stata preventivamente concordata con l'Ente, di stipulare o sottoscrivere atti e/o contratti che possano in qualche modo impegnare l'Ente senza un preventivo esplicito consenso, di cedere il servizio, in tutto o in parte, in subappalto.

E' fatto, altresì, divieto alla società aggiudicataria di sospendere di propria iniziativa, anche qualora siano in corso controversie con l'Amministrazione Comunale, il servizio. La sospensione del servizio per decisione unilaterale, anche solo per sette giorni lavorativi, costituisce inadempienza contrattuale tale da giustificare la risoluzione del contratto.

Art. 7 – Prerogative del Comune

Restano di esclusiva competenza del Comune la valutazione e la decisione di merito sulle varie proposte formulate dal Broker; la decisione finale sulle coperture assicurative da adottare; l'adozione degli atti amministrativi e l'approvazione dei capitolati speciali da utilizzare per l'appalto delle coperture assicurative di cui necessita l'Ente; la sottoscrizione di tutti gli atti e documenti contrattuali, compresi quelli relativi alla liquidazione di eventuali sinistri.

Art. 8 – Risoluzione del Contratto

Il Comune di Pioltello si riserva la facoltà di risolvere il contratto in qualunque momento, senza che vi sia applicazione di penali a suo carico, fatto salvo ogni eventuale atto che si rendesse necessario a tutela del pubblico interesse, nei seguenti casi:

1. per inadempimento contrattuale comunque determinato o per prestazione professionale irregolare o giudicata scarsamente produttiva ed insufficiente;

2. per sopravvenuta insussistenza della causa del contratto per effetto di legge o anche di atti riorganizzativi dei servizi dell'Ente che rendessero superata la necessità della prestazione richiesta;
3. in ogni altra ipotesi in cui il Comune di Pioltello ritenga che non sussistano più i presupposti e le condizioni ottimali per la prosecuzione del contratto;
4. in caso di accertate inadempienze o gravi negligenze della società aggiudicataria in materia di obblighi previdenziali, assicurativi e contrattuali;
5. in caso di cessazione dell'attività di concordato preventivo di fallimento e altre procedure concorsuali, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico della società;
6. in caso di cancellazione dell'aggiudicatario dall'albo dei mediatori di assicurazione e riassicurazione previsto dal D. Lgs. n. 209/2005;
7. in caso di sospensione del servizio per un periodo di sette giorni lavorativi.

La risoluzione del contratto sarà preceduta, ove possibile, da una diffida all'aggiudicatario ad adempiere, entro un termine di 15 giorni dal ricevimento della diffida stessa inviata tramite raccomandata A.R.

E' fatto salvo, in ogni caso, il diritto dell'Amministrazione di richiedere il risarcimento degli eventuali danni subiti.

Qualora l'inadempimento sia determinato da causa di forza maggiore, l'aggiudicataria dovrà notificare, a mezzo lettera raccomandata A.R., tale circostanza all'Ufficio competente del Comune di Pioltello (o ad altro ufficio preposto).

In caso di risoluzione anticipata del contratto e qualora l'Amministrazione ne faccia richiesta, l'aggiudicataria dovrà assicurare la continuità delle prestazioni oggetto del contratto risolto, per un periodo massimo di 90 giorni dalla comunicazione dell'avvenuta risoluzione, al fine di consentire il graduale passaggio delle competenze all'eventuale nuovo broker.

Art. 9 – Cauzione definitiva

L'aggiudicatario, ai sensi dell'art. 113 del D. Lgs. n. 163/2006, dovrà prestare una cauzione definitiva a garanzia dell'esatta osservanza delle clausole contrattuali, dell'eventuale risarcimento dei danni, nonché del rimborso delle somme che il Comune di Pioltello dovesse sostenere per fatto dell'appaltatore a causa di inadempimento, resta salvo per il Comune l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente. Tale cauzione, qualora utilizzata, dovrà essere prontamente reintegrata in tutto o in parte.

La costituzione della cauzione potrà avvenire mediante fideiussione bancaria o assicurativa, con primario istituto bancario o assicurativo. Essa dovrà avere validità per tutta la durata contrattuale e dovrà prevedere la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta del soggetto appaltante e la rinuncia al beneficiario della escussione del debitore principale.

La mancata costituzione della cauzione definitiva nei termini suddetti determina la revoca dell'aggiudicazione.

Art. 10 – Spese ed oneri accessori

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese, oneri, contributi previsti per la gestione del contratto; le spese di bollo, di registrazione ed ogni altra spesa accessoria inerente il contratto sono, altresì, a carico dell'impresa aggiudicataria.

Art. 11 – Controversie

Le controversie che dovessero eventualmente insorgere nell'interpretazione e nell'esecuzione del presente capitolato, nonché del contratto, che non trovino soluzione in via bonaria, saranno devolute alla giurisdizione dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria. E' in ogni caso escluso il ricorso all'Arbitrato di cui all'art. 806 e segg. del c.p.c..

Foro competente sarà esclusivamente il Foro di Milano.

Art. 12 – Rinvio normativo

Per quanto non espressamente disciplinato e previsto dal presente documento, si rinvia alla vigente normativa in materia di contabilità dello Stato, di appalti pubblici, alle norme del Codice Civile, nonché alle altre disposizioni normative vigenti in materia.